



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 11/2025**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 luglio 2025, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente Relatore
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dall'Avv. Francesco Pighi per conto del Sig. Luciano MAMMI, proposto in data 13 giugno 2025 (e acquisito al protocollo UITTS il 16/6/2025 con il n. 5580), avverso la decisione del Tribunale Federale pubblicata il 29 maggio 2025, resa in esito al procedimento R.G.T.F. n. 12/2025, nella parte in cui i Sig.ri Franco REDEGHIERI e Franco SOLMI sono stati prosciolti dall'illecito disciplinare loro ascritto perché il fatto non sussiste.

**FATTO**

**1.** Con atto del 10 aprile 2025, e all'esito delle espletate indagini avviate in seguito a tre esposti tutti riguardanti vicende maturante nell'ambito del TSN di Modena seppur per fattispecie differenti, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale UITTS di accertare la responsabilità disciplinare:

- dei tesserati Luciano Mammi, Leonardo Ambrogio Bogani e Lorenzo Picierno ritenuti, a diverso titolo, responsabili di irregolare attività gestoria, amministrativa e contabile della Sezione TSN di Modena;
- dei tesserati Franco Redeghieri e Franco Solmi ritenuti autori e quindi responsabili di affermazioni denigratorie e lesive dell'onorabilità dei tesserati Franco Mammi e Leonardo Ambrogio Bogani.

**2.** In considerazione di quanto emerso a conclusione delle indagini, la Procura richiedeva quindi al Tribunale Federale l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Luciano Mammi, 3 anni e 6 mesi di sospensione da qualsiasi attività sociale e sportiva;
- per il Sig. Leonardo Ambrogio Bogani, 2 anni e 6 mesi di sospensione da qualsiasi attività



sociale e sportiva;

- per il Sig. Lorenzo Picierno, 2 anni di sospensione da qualsiasi attività sociale e sportiva;
- per i Sig.ri Franco Redeghieri e Franco Solmi, 3 mesi di sospensione da qualsiasi attività sociale e sportiva.

**3.** Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale Federale, i deferiti Luciano Mammi, Leonardo Ambrogio Bogani e Lorenzo Picierno depositavano richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 34 lett. b) del Regolamento di Giustizia UITTS con consenso espresso della Procura Federale, onde ottenere:

- per i deferiti Mammi e Bogani, sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 1 e giorni 1;
- per il deferito Picierno, sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 9.

**4.** All'udienza del 5 maggio 2025, i difensori dei tesserati Mammi, Bogani e Picierno si riportavano al contenuto dell'accordo di applicazione pena raggiunto con la Procura Federale, mentre il difensore dei tesserati Solmi e Redeghieri insisteva per il proscioglimento dei propri assistiti.

**5.** Con decisione pubblicata il 29 maggio 2025, il Tribunale Federale, con riferimento ai deferiti Mammi, Bogani e Picierno dichiarava efficace l'applicazione consensuale delle sanzioni definendo così il procedimento a loro carico; mentre, con riferimento ai tesserati Solmi e Redeghieri ne dichiarava il proscioglimento in difetto della prova circa l'esistenza del fatto storico denunciato e comunque per l'assenza dell'elemento della diffusione "a più persone" e quindi della pubblicità del dichiarato, elemento rilevante ai fini della sussistenza della infrazione prevista all'art. 5, comma 1, lett. F) del Regolamento di Giustizia UITTS.

**6.** La decisione del Tribunale Federale UITTS è stata reclamata dal Sig. Luciano Mammi con atto depositato via PEC il 13 giugno 2025 presso la Segreteria della Corte di Appello Federale UITTS. In sintesi, il reclamante denuncia l'erroneità della decisione impugnata ritenendo che il Tribunale Federale U.I.T.S. non si sarebbe avveduto della presenza in atti della dichiarazione testimoniale del tesserato Leone Pino, la quale da un lato consoliderebbe e confermerebbe quanto affermato dal teste Malagoli (peraltro erroneamente considerato inattendibile dal Tribunale) e, dall'altro, consentirebbe di accertare il requisito della "comunicazione a più persone" delle espressioni lesive della reputazione del sig. Mammi Luciano proferite dai sig.ri Solmi e Redeghieri.

**7.** Con provvedimento del 23 giugno 2025 il Presidente della Corte di Appello Federale ha fissato al



17 luglio 2025 l'udienza per l'esame del reclamo, assegnando termine a tutte alle parti per il deposito di eventuali memorie entro tre giorni antecedenti l'udienza.

**8.** Entro il termine assegnato si è costituito il Sig. Lorenzo Picierno con il patrocinio dell'Avv. Edoardo Buffagni per sostenere i motivi e le ragioni di reclamo del Sig. Mammi; si sono costituiti altresì i Sig.ri Franco Redeghieri e Franco Solmi, con il patrocinio degli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari, per resistere al reclamo presentato. In particolare, con la memoria del 14 luglio 2025 i reclamati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse in capo al Sig. Mammi e comunque ne hanno rilevato l'infondatezza nel merito per insussistenza del fatto contestato, ritenendo l'iniziativa portata avanti dal Sig. Mammi anche con il presente reclamo ascrivibile al solo tentativo di reagire all'esposto che gli odierni reclamati avevano presentato nei confronti dello stesso Sig. Luciano Mammi (unitamente ai Sig.ri Leonardo Ambrogio Bogani e Lorenzo Picierno) per l'irregolare attività gestoria, amministrativa e contabile della Sezione del TSN di Modena. I reclamati hanno quindi concluso per la conferma della decisione del Tribunale Federale evidenziando altresì che un'eventuale diversa conclusione rischierebbe di porsi in contrasto con il giudicato della diversa decisione del Tribunale Federale UITTS R.G. T.F. n. 11/2024 in esito alla quale era stato annullato il provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività sociale e sportiva di 30 giorni disposto il 28 agosto 2024 dal Presidente della Sezione TNS di Modena (Sig. Luciano Mammi) proprio nei confronti dei Sig.ri Redeghieri e Solmi ritenuti responsabili di esternazioni e comportamenti diffamatori rivolti ad altri associati.

**9.** In occasione della prima udienza del 17 luglio 2025, sono comparsi il Prof. Avv. Pighi (difensore del reclamante Luciano Mammi), l'Avv. Vaccari (difensore dei reclamati Franco Redeghieri e Franco Solmi), l'Avv. Buffagni (difensore del Sig. Lorenzo Picierno) e il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi. Come da verbale, tutti i difensori delle parti hanno precisato ciascuno le proprie argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi in atti. Il Procuratore federale ha inoltre eccepito l'inammissibilità del reclamo per mancanza di interesse ad agire in capo al reclamante stesso, ritenendo che nella specie l'unico soggetto eventualmente legittimato ad agire sarebbe il Procuratore Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 44.1 del Regolamento Coni e dell'art. 30.4 del Regolamento di Giustizia UITTS. All'esito dell'udienza, il Collegio ha rinviato il procedimento per la decisione all'udienza del 31 luglio 2025, assegnando alle parti termine fino alle ore 12:00 del 25 luglio 2025 per il deposito telematico di eventuali note conclusionali.



**10.** Nel termine di cui sopra, hanno depositato le proprie note conclusive il Reclamante Sig. Mammi, il Sig. Picierno, i Reclamati Sig.ri Redeghieri e Solmi e il Procuratore Federale. Con riferimento alla questione preliminare di inammissibilità del reclamo, il Sig. Mammi ha insistito nel qualificarsi “parte interessata” legittimata a proporre reclamo ai sensi dell’art. 35, comma 1, Reg. Giust. U.I.T.S. giacché parte del processo di primo grado e terzo danneggiato titolare di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale. Il Reclamante Mammi e il Sig. Picierno hanno poi contestato le argomentazioni svolte dalla Procura Federale, sostenendo che nel processo sportivo il terzo danneggiato può sempre divenire parte di ogni procedimento disciplinare ex art. 34, lett. f), Reg. Giust. U.I.T.S. qualora titolare di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale. La Procura Federale e i Reclamati Sig.ri Redeghieri e Solmi hanno invece insistito per l’inammissibilità del reclamo ribadendo che l’azione disciplinare sarebbe prerogativa esclusiva della Procura federale e che per parte interessata si dovrebbe intendere la parte del procedimento che sia stata direttamente colpita dalla decisione (il tesserato o l’affiliato sanzionati, oppure la Procura federale insoddisfatta della decisione di primo grado). Quanto al merito, tutte le parti hanno ribadito le argomentazioni già espresse in occasione della costituzione.

**11.** In occasione dell’udienza del 31 luglio 2025, sono comparsi il Prof. Avv. Pighi (difensore del reclamante Luciano Mammi), l’Avv. Vaccari (difensore dei reclamati Franco Redeghieri e Franco Solmi), l’Avv. Buffagni (difensore del Sig. Lorenzo Picierno) e il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi. Come da verbale, tutti i difensori delle parti hanno precisato ciascuno le proprie argomentazioni riportandosi ciascuno alle proprie comparse e memorie conclusive.

#### **MOTIVI**

Il reclamo è inammissibile per carenza di legittimazione del Sig. Mammi a contestare la decisione del Tribunale Federale.

L’art. 35 del Regolamento di Giustizia UITTS indica nella “parte interessata” il soggetto legittimato a reclamare la decisione del Tribunale Federale; di tal ché, per poter validamente contestare la decisione del Tribunale, il soggetto interessato deve aver assunto la qualità di parte processuale nel procedimento di primo grado.

Tuttavia, così non è per l’odierno Reclamante.

La veste di “parte” assunta dal Sig. Mammi nel procedimento RG TF n. 12/2025 è infatti una posizione processuale relativa alla sola qualità di deferito per i capi di incolpazione che l’hanno riguardato e che



ormai si è definitivamente risolta con la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITTS; decisione poi cristallizzata e resa efficace dal provvedimento del Tribunale che per questa parte non è stato impugnato e quindi oramai definitivo.

Mentre, con specifico riferimento al reclamato capo della decisione del Tribunale, il Sig. Mammi non ha mai assunto la qualità di parte processuale in senso stretto.

Indicativa in proposito è la memoria di costituzione e difesa del 30 aprile 2025 depositata dal Sig. Mammi nel giudizio dinanzi al Tribunale Federale.

Nell'atto processuale in questione, il deferito Mammi ha esclusivamente preso posizione sui capi di incolpazione che lo riguardavano e le relative conclusioni sono tutte puntate all'accoglimento della propria istanza di patteggiamento o, in subordine, alla sua assoluzione. Di contro, nessuna domanda processuale è mai stata introdotta e argomentata dal Sig. Mammi con riferimento ai capi di incolpazione che avevano attinto i Sig.ri Redeghieri e Solmi.

Né può assumere valore decisivo la circostanza che il procedimento disciplinare svolto dinanzi al Tribunale Federale abbia visto la contemporanea partecipazione anche del Sig. Mammi; infatti, l'informalità che caratterizza il processo sportivo e le esigenze di economicità e celerità delle relative decisioni hanno comportato che, nella specie, l'atto di deferimento della Procura Federale venisse concentrato in un unico procedimento. Il ché però non può condurre a ritenere tutti i deferiti, quali "parti processuali" in relazione a ciascun capo di incolpazione.

Dunque, nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale il Sig. Mammi non è intervenuto nella qualità di terzo titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, ma semplicemente quale deferito per i capi di incolpazione che lo riguardavano.

Di conseguenza, la qualità di "terzo interessato" del Sig. Mammi in relazione ai capi di incolpazione che avevano attinto i Sig.ri Redeghieri e Solmi non è stata nemmeno vagliata dal Tribunale Federale, così come imporrebbe l'art. 34 lett. F) c.3 del Regolamento di Giustizia UITTS [*"Con atto di intervento il terzo deve specificatamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica"*] che subordina l'ingresso del terzo nel processo sportivo al doveroso vaglio del Tribunale sull'interesse azionato e sull'effettiva titolarità di una situazione giuridico soggettiva protetta nell'ordinamento federale; vaglio nella specie mancato poiché il Sig. Mammi ha volontariamente assunto una veste processuale limitata alla propria posizione di incolpato e non anche di terzo leso.

Il ché non consente che tale controllo venga eseguito da questa Corte in sede di reclamo, a meno di



non incorrere in una palese violazione dell'art. 34 lett. F) del Regolamento di Giustizia UITTS.

In considerazione di quanto esposto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello Federale dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Luciano MAMMI avverso la decisione del Tribunale Federale UITTS R.G. T.F. n. 12/2025 del 5.5/29.5.2025.

Spese compensate, con incameramento del contributo versato da parte del Reclamante.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione al Reclamante, all'Ufficio del Procuratore Federale e a Reclamati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS.

Roma, 31.7.2025

**Il Presidente**

**Avv. Bernardo De Stasio**

**Il Componente Relatore**

**Avv. Tommaso Pallavicini**

**Il Componente**

**Avv. Gianfilippo Saglieni**